



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 68 del 30 dicembre 2021

Oggetto:

Modifica delle disposizioni dell'Ordinanza n. 52 del 19 maggio 2021 in attuazione della regolamentazione dell'accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice prevista dall'art. 7 del DL 24 dicembre 2021 n. 221.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19); Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DPCM del 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministeri del 29 luglio 2020 che proroga sino al 15/10/2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 14/07/2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020; Visto il DPCM 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, con il quale, tra l'altro, le misure di cui al DPCM 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4;

Visto il DL 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il DPCM 13 gennaio 2021 che proroga ulteriormente lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 30 aprile 2021;

Visto il DL 22 aprile 2021 n. 52 che proroga ulteriormente lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 luglio 2021;

Visto il DL 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", ed in particolare l'articolo 1 che proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;

Visto il DL 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, ed in particolare l’articolo 1 che proroga al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;

Preso atto che all’articolo 7 del DL suddetto si enunciano le disposizioni per l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;

Considerato che a livello regionale, in attuazione delle disposizioni relative alle misure di contenimento della diffusione del virus o connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, vigenti prima dell’entrata in vigore del suddetto DL 221/2021, sono stati emanati i seguenti atti:

- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 19 maggio 2021 “ Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale toscana”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 20 maggio 2021 “Ordinanza n. 52/2021: modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale toscana. Individuazione delle procedure per l’accesso gratuito ai tamponi e approvazione degli elementi essenziali del “Patto di condivisione del rischio”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 862 del 9 agosto 2021 “Aggiornamento indicazioni in materia di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture
- residenziali della rete territoriale”.

Ritenuto opportuno modificare gli atti suddetti al fine di recepire le indicazioni di cui all’articolo 7 del DL 24 dicembre 2021 n. 221 ed in particolare:

a) Revocare il capoverso “Condizioni del visitatore e Certificazioni Verdi COVID-19” dell’Allegato 1) all’Ordinanza n. 52/2021, individuando, dal 30 dicembre 2021 e fino alla fine dell’emergenza, le seguenti modalità per l’accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice:

- l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;
- l’accesso ai locali di cui al punto 1 è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso

b) Specificare che laddove nell’ordinanza n. 52/2021 si stabilisce che “con successivo provvedimento la Giunta regionale individui le procedure per garantire due tamponi gratuiti al mese per ciascun visitatore” (Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 20 maggio 2021), a far data dal 30 dicembre 2021 e fino al 28 febbraio 2022, tale prenotazione da parte dei familiari degli ospiti delle residenze, del tampone gratuito propedeutico all’accesso alla strutture è riservata esclusivamente ai familiari che hanno completato il ciclo vaccinale primario e sono in attesa di effettuare la terza dose;

Vista inoltre l'attuale situazione epidemica e l'aumento del rischio dei contagi, trainati anche dalla contagiosa variante Omicron, oltre a alle nuove regole per le visite dei parenti si ritiene opportuno, dal 30 dicembre al 31 marzo 2022, sospendere i rientri in famiglia e le uscite programmate degli ospiti;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

Ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. di revocare il capoverso "Condizioni del visitatore e Certificazioni Verdi COVID-19" dell'Allegato 1) all'Ordinanza n. 52/2021, individuando, dal 30 dicembre 2021 e fino alla fine dell'emergenza, le seguenti modalità per l'accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice:
 - l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;
 - l'accesso ai locali di cui al punto 1 è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
1. di specificare che, a far data dal 30 dicembre 2021 e fino al 28 febbraio 2022, la procedura per garantire due tamponi gratuiti al mese per ciascun visitatore di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 20 maggio 2021, è riservata esclusivamente ai familiari che hanno completato il ciclo vaccinale primario e sono in attesa di effettuare la terza dose.
2. di sospendere, dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, i rientri in famiglia e le uscite programmate degli ospiti di cui al capoverso "Rientri in famiglia e uscite programmate degli ospiti" dell'Allegato 1) all'Ordinanza n. 52/2021, e ultimo punto dell'ultimo capoverso dell'allegato 1) alla Delibera della Giunta Regionale n. 862 del 9 agosto 2021.

Restano comunque in vigore tutte le altre disposizioni individuate nell'Ordinanza n. 52 del 19 maggio 2020 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 546/2021. L'allegato 1) alla Delibera della Giunta Regionale n. 862 del 9 agosto 2021 laddove si precisa che "*l'accesso alle strutture di ospitalità e di lungodegenza è ripristinato su tutto il territorio regionale per i familiari e i visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19, precisando che per certificazione verde, ai sensi della normativa vigente, si intende la certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2*" si intende sostituito con le modalità per l'accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice di cui al precedente punto 1).

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione ed ha validità per tutta la durata del periodo di emergenza;

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa: • alle Aziende ed Enti del SSR; • ai diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR; • ai rappresentati dei gestori delle RSA.

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art.14 del D.L. 14/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente